

Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



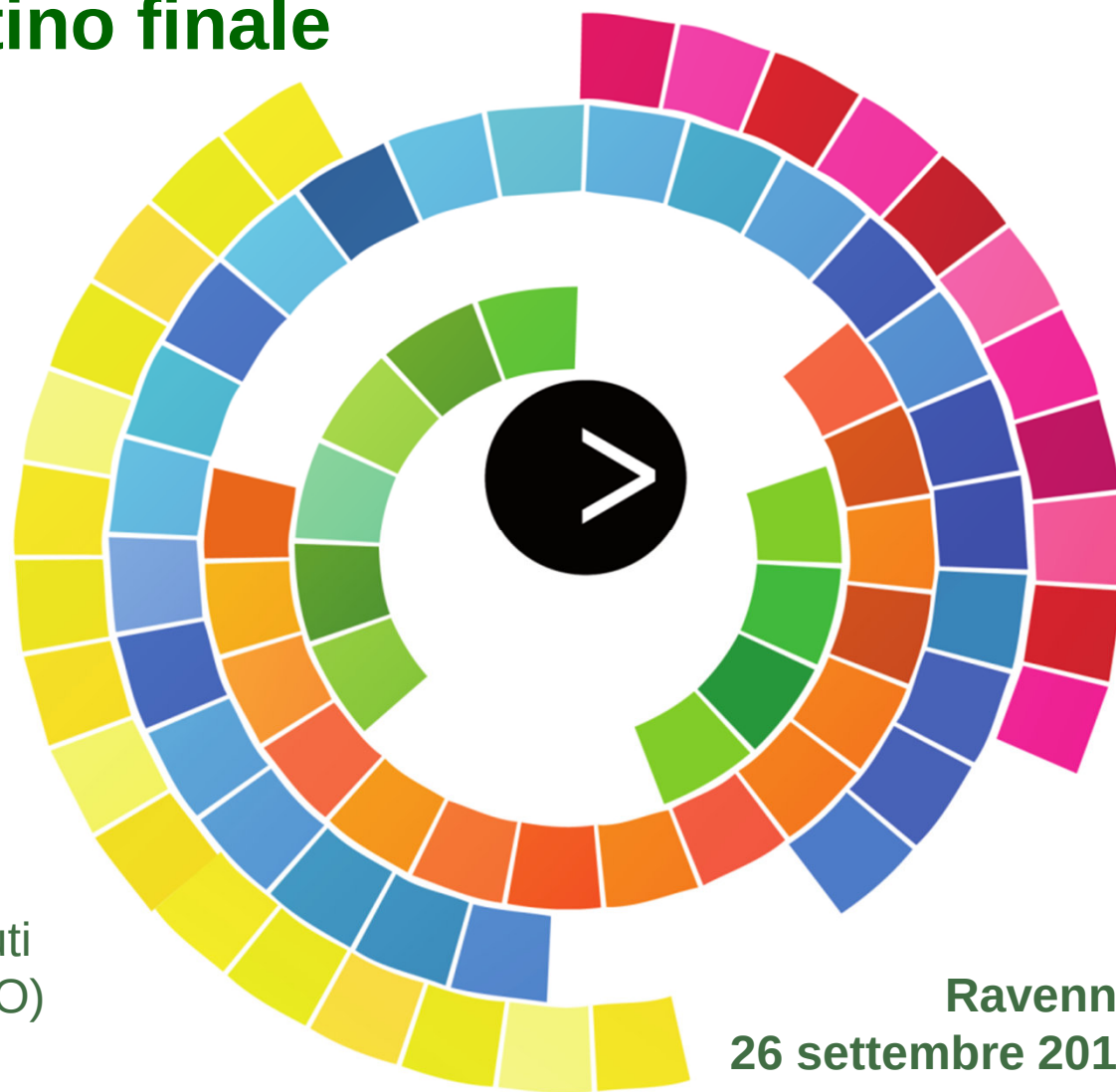
Ravenna
26 settembre 2013

Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

- Intro
- la parte IV del D.Lgs. 152/06
- i soggetti della filiera del rifiuto (produttori, trasportatori, destinatari, intermediari)

Dott. V.E. MAGNANTE
Resp. Divisione Gestione Rifiuti
Ecoricerche Srl - Sassuolo (MO)



**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013

Ravenna
26 settembre 2013

Ecoricerche S.r.l.

>Rave
nna
25/26/27
settembre 2013

Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è suddivisa in DIVISIONI TECNICHE attualmente con 32 tecnici specializzati in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Laboratorio chimico e microbiologico

Ecoricerche S.r.l.
Società di Consulenza

**Ambiente
Qualità
Sicurezza
Formazione**

Home Chi siamo Servizi Formazione Prodotti Approfondimenti

In Evidenza
La Gestione dei Rifiuti: Codici CER, autorizzazioni e la gestione documentale del dopo SISTRI
La sospensione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI fino al 30 giugno del prossimo anno ha fatto riemergere tutte le

Prodotti
Ecal software per la compilazione di registri/formulari/Mud ...>

Partners
Fare i conti con l'ambiente 2012
www.ravenna2012.it -->
Studio Stefano Maglia
CONSULENZA LEGALI AMBIENTALI
www.studiomaglia.it -->
SGM Ingegneria S.r.l.
www.sgm-ambiente.it -->

Ecoricerche S.r.l. è una Società di Consulenza con sede in Sassuolo (MO) che dal 1992 si occupa dei settori AMBIENTE - QUALITÀ - SICUREZZA - FORMAZIONE e che figura fra le principali strutture di consulenza della regione Emilia Romagna per dimensioni e personale tecnico impegnato.
Ecoricerche S.r.l. ha ottenuto la Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 (reg. n° 4209) relativamente allo svolgimento dei propri servizi tecnici alle aziende.
Ecoricerche S.r.l. è dotata di propri laboratori (laboratorio chimico e laboratorio microbiologico accreditato ACCREDIA -n. 0828) e di una sala corsi ove viene svolta la formazione tecnica.

Laboratorio
Ecoricerche è dotata di un proprio laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche che costituisce il supporto di base per le attività di consulenza svolte; fra le principali analisi svolte:
- Analisi di Laboratorio a carattere ambientale
- Analisi Ambientali in Azienda
- Analisi microbiologiche
[approfondisci >>](#)

Servizi di Consulenza
La metodologia operativa seguita per i servizi di consulenza proposti da Ecoricerche si sviluppa attraverso le seguenti fasi operative:
ANALISI della situazione aziendale relativamente all'applicazione delle normative di settore;
INTERVENTI PERSONALIZZATI finalizzati alla rapida risoluzione delle esigenze aziendali riscontrate in fase di analisi;
AGGIORNAMENTO sulle normative e relativo monitoraggio sul continuo rispetto degli obblighi previsti;
REALIZZAZIONE di idonee procedure per la definizione di specifiche modalità operative idonee alla gestione delle problematiche aziendali di tipo organizzativo/normativo.
[approfondisci >>](#)

Formazione
Ecoricerche individua nella formazione un aspetto indispensabile per lo sviluppo di una cultura aziendale rivolta al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
La divisione formazione, offre un'ampia gamma di proposte formative per le imprese, mirata non soltanto ad assolvere gli obblighi legislativi ma soprattutto finalizzata al miglioramento e alla crescita professionale dei lavoratori.
[approfondisci >>](#)

CERMET
SISTEMI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
ACCREDIA
n° 0828

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2013.it

Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)

**Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
(pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)**

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche



Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente



+ Allegati tecnici

D.Lgs. 152/06 Parte IV:

norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali,

capo II. Competenze,

capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,

capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni

capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali:

capo I. sanzioni,

capo II. disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 152/06 Parte IV: gli allegati tecnici

ALLEGATO A: Abrogato D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]

- **ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento**
- **ALLEGATO C: Operazioni di recupero**
- **ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000**
- **ALLEGATO E: 1) Obiettivi di recupero e riciclaggio; 2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Dir. CE 2004/12**
- **ALLEGATO F Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del D.M. di cui all'art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)**

ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]

ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]

- **ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**
- **ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti**

Il D.Lgs. 152/06 prevede all'art. 183 le definizioni

La conoscenza delle definizioni garantisce il corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla norma:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- f) **"produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (PRODUTTORE INIZIALE) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (NUOVO PRODUTTORE)**



- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;

bb) "deposito temporaneo:

Il Rifiuto: cos'è?

Il **D.Lgs. 152/06** prevede **all'art. 183** alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la conoscenza dei quali è indispensabile per la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal testo normativo.

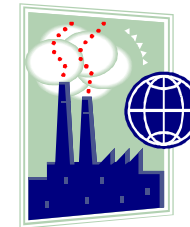
L'art. 183 comma 1 lettera a) prevede:

rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.



Altre regole per “qualificare” qualsiasi oggetto o sostanza come RIFIUTO o NON RIFIUTO:

- NON bisogna considerare il valore economico dello stesso/stessa
- Occorre sempre considerare il destino finale della sostanza od oggetto (concetto di tracciabilità)
- Occorre sempre una procedura aziendale



Non sono RIFIUTI:

SOTTOPRODOTTI così come definiti
dall'art. 184 bis D.Lgs. 152/06

E.O.W. così come definito
dall'art. 184 ter D.Lgs.
152/06



Non sono RIFIUTI: I SOTTOPRODOTTI

Articolo 184-bis Sottoprodotto

Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Non sono RIFIUTI: **End of waste**

Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto

Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

PRODUTTORE:

Codifica il rifiuto
(verifica il proprio
processo produttivo e
svolge analisi chimiche
ove necessario, definisce
la pericolosità)

**Gestisce un deposito
temporaneo** (corretta
etichettatura,
posizionamento,
tempistica e quantità)

Verifica le
autorizzazioni dei
propri fornitori
(trasporto e destino e
dell'eventuale
intermediario)

Gestisce la
documentazione
(formulari-registri-MUD)

Codifica il rifiuto
(verifica il proprio
processo produttivo e
svolge analisi
chimiche ove
necessario, definisce
la pericolosità)

**Gestisce un deposito
temporaneo** (corretta
etichettatura,
posizionamento,
tempistica e quantità)

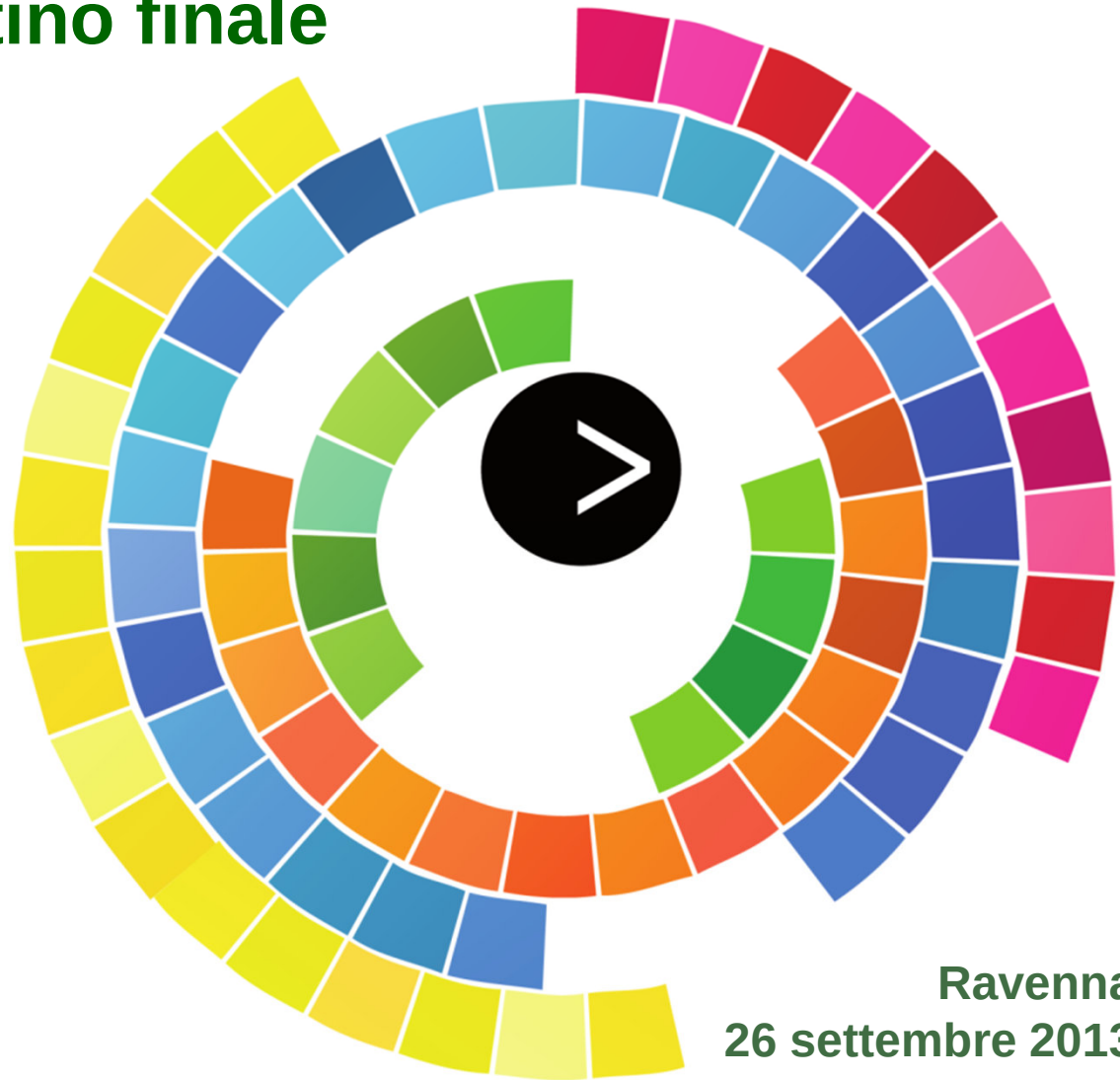
Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

LA PRODUZIONE DEL
RIFIUTO: CODIFICA E
CLASSIFICAZIONE, IL
DEPOSITO
TEMPORANEO E LE
NORME CORRELATE

Ing. Paolo ZOPPELLARI
Consulente
Zoppellari&Associati Srl

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



Ravenna
26 settembre 2013



Fare consulenza..

- **Espressione di pareri**
 - Classificazione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06)
 - Ammissibilità in discarica (D.Lgs. n. 36/03 – D.M. 27/09/2010)
 - Tossico / Nocivo (D.C.I. 27/07/1984)
 - **Ed inoltre:**
 - Pareri / consulenze su attribuzione CER
 - Consulenza tecnica di parte ed attività peritale
- Applicabilità della norma in materia di rischio di incidente rilevante al settore gestione rifiuti

Fare consulenza... (2)

- Infrazioni e sanzioni nel campo della gestione dei rifiuti
- Procedimenti penali relativi alla gestione di impianti di trattamento rifiuti
- Obblighi del gestore in materia di verifica della classificazione del rifiuto in ingresso all'impianto



Rifiuti e rischio di incidente rilevante

[...] sono da considerare assoggettabili alle norme sul rischio di incidente rilevante gli stabilimenti in cui sono svolte le attività di gestione di rifiuti pericolosi con particolare attenzione, date le quantità e le tipologie di rifiuti usualmente presenti, agli stoccaggi provvisori, all'incenerimento ed ai trattamenti di tipo chimico - fisico.

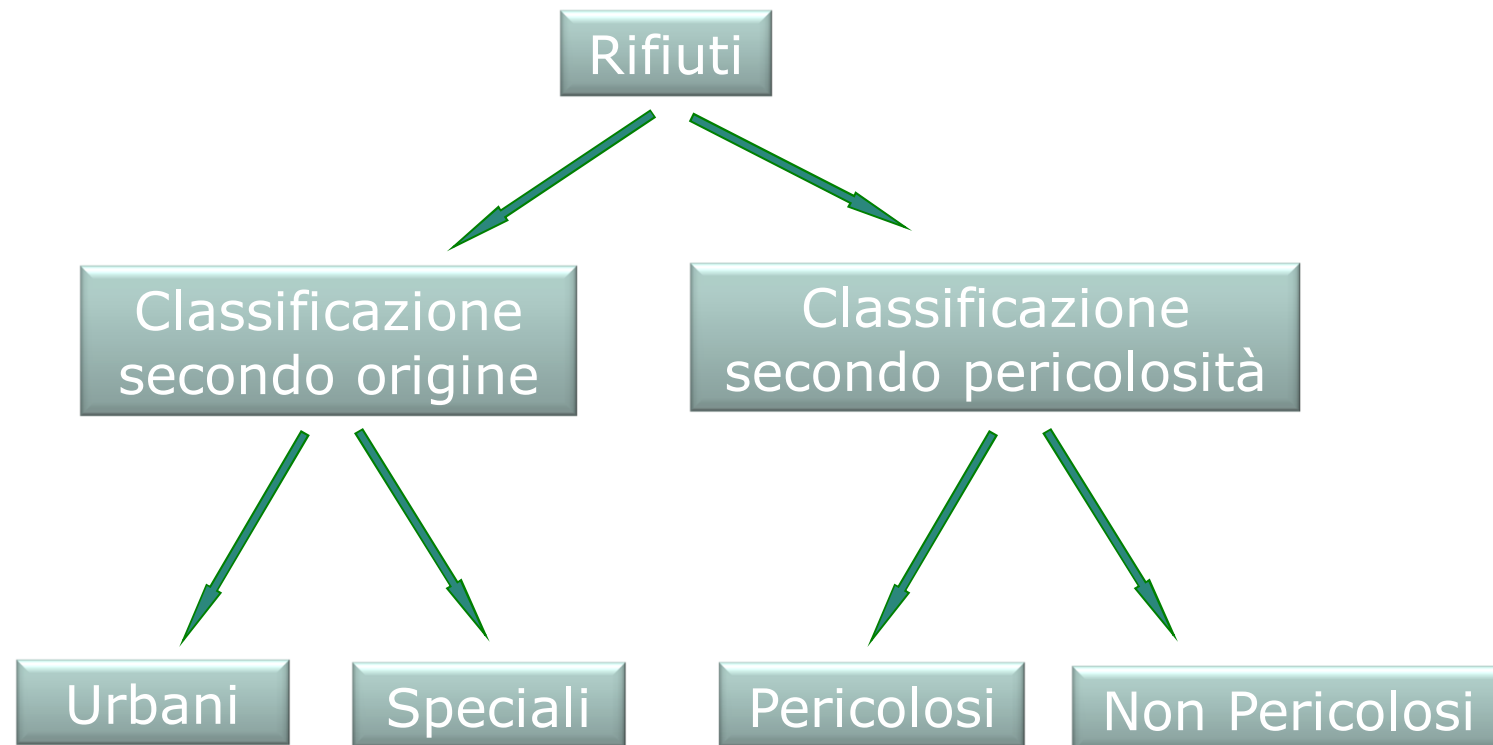
società di ingegneria

*La “Direttiva Seveso” si applica anche ai rifiuti pericolosi,
in Rifiuti, bollettino di informazione normativa n. 125 (1/06)*

Oneri del produttore del rifiuto

- Classificazione dei rifiuti prodotti
- Gestione del deposito temporaneo
- Corretto avvio a smaltimento o recupero presso impianti autorizzati e mediante trasportatori autorizzati
- Accertamento dell'avvenuto conferimento presso l'impianto di destinazione del rifiuto
- Redazione e tenuta della documentazione prevista (FIR, Registri C/S, SISTRI, ...)

Classificazione dei rifiuti



Rifiuti urbani

Sono rifiuti **URBANI**:

- a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati** ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade**;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle **strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri **rifiuti provenienti da attività cimiteriale** diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)

Rifiuti speciali

Sono rifiuti **SPECIALI**:

- i rifiuti da **attività agricole e agro-industriali** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.
- i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis [*sottoprodotto*]
- i rifiuti da **lavorazioni industriali**,
- i rifiuti da **lavorazioni artigianali**;
- i rifiuti da **attività commerciali**;
- i rifiuti da **attività di servizio**;
- i rifiuti derivanti **dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da **attività sanitarie**;

Rifiuti pericolosi

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I alla Parte Quarta del decreto → *caratteristiche di pericolo H*

→ non esiste quindi rifiuto pericoloso senza relativa caratteristica di pericolo !!!

«Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.»

Attribuzione del codice CER

Punto 3 All. D Parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

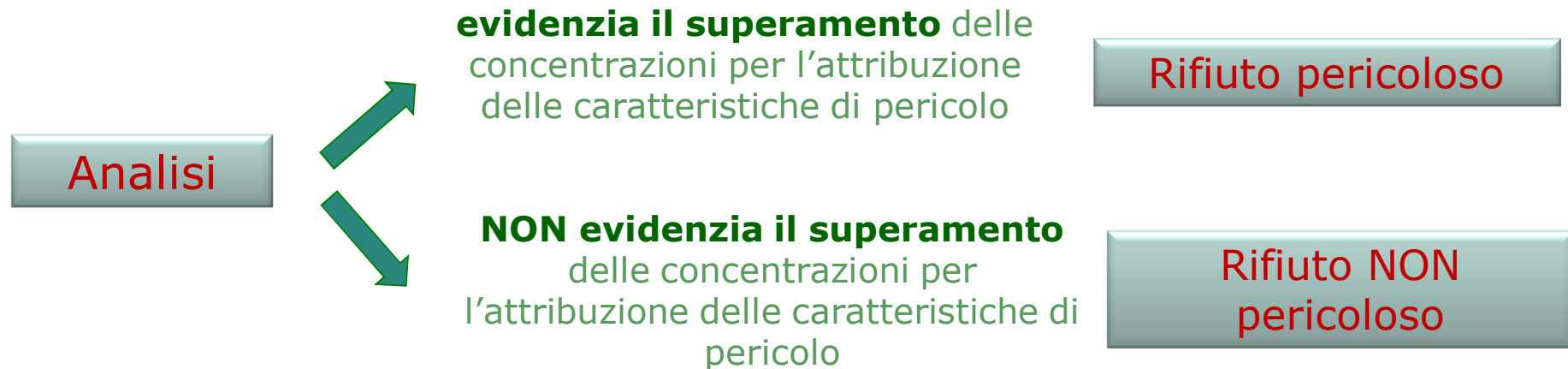
- Identificare la fonte che genera il rifiuto **consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20** per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, **ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.**
- Se **nessuno dei codici** dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 **si presta** per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.
- Se **nessuno** di questi codici **risulta adeguato**, occorre definire il rifiuto utilizzando i **codici di cui al capitolo 16.**
- Se un determinato rifiuto **non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16**, occorre **utilizzare il codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) **preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata.**

Attribuzione del CER: CER con codice specchio

Esempio:

10 01 20* - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose.

10 01 21 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20.



Criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo: un approccio esteso

L'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo si basa su diversi riferimenti:

Pubblicazioni e banche dati

- Banca dati ISS
- Banca dati ECHA
- Banca dati ToxNet
- eChemPortal
- Okopol, *Review of the european list of waste – Final report*
- U.K.E.A., *Technical Guidance WM2 – Hazardous waste*

Pareri Istituto
Superiore di Sanità

Riferimenti normativi

- Dec. CE n. 532 del 03/05/2000
(elenco dei codici CER)
- Dir. CE n. 98 del 19/11/2008
(c.d. Direttiva rifiuti)
- Dir .CE n. 548 del 27/06/1967
(c.d. Direttiva sostanze)
- Dir .CE n. 45 del 31/05/1999
(c.d. Direttiva preparati)
- Reg. CE n. 1272 del 16/12/2008
(c.d. CLP)
- D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i
(in particolare Allegati D ed I alla Parte Quarta)

La classificazione dei rifiuti

Ai fini della classificazione sono fondamentali:

- La conoscenza del ciclo produttivo
- Analisi chimiche di laboratorio
- Conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo

La corretta classificazione

La distinzione tra **rifiuti pericolosi e non pericolosi** ha effetti:

- sui regimi autorizzativi ed abilitativi
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale
- sul divieto di miscelazione
- sul sistema sanzionatorio

ed inoltre

- sulle modalità di **deposito temporaneo**: deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
- sulle modalità di trasporto: i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme in materia
- sulla documentazione: il formulario deve essere compilato precisando se il rifiuto è sottoposto alla normativa ADR/RID

Il Deposito temporaneo

E' il **raggruppamento** dei rifiuti effettuato, **prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, nel rispetto di:

- **Limiti temporali e/o quantitativi**
- **Caratteristiche dei rifiuti**
- **Norme tecniche**
- **Norme sulle sostanze pericolose:** devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

**Il deposito temporaneo non
deve essere autorizzato**

Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

- **1) Criterio temporale o quantitativo (eccezione: il deposito di terre e rocce da scavo)**
- 2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP
- 3) Norme tecniche: esempi di deposito
- 4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose

Deposito temporaneo: limiti

I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento

- a) con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- b) quando il **quantitativo** di rifiuti in deposito raggiunge i
**30 m³ di cui al massimo
10 m³ di rifiuti pericolosi.**

In ogni caso il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno.**

Il criterio scelto deve risultare inequivocabilmente nella documentazione aziendale (ad es. procedure)

Deposito temporaneo: limiti

Quindi il produttore ha la facoltà di scegliere se

- accumulare **ingenti quantitativi** di rifiuti (“indipendentemente dalle quantità in deposito”) **da conferire** a recupero o smaltimento **con una determinata frequenza** (massimo 3 mesi che si tratti sia di rifiuti pericolosi sia non pericolosi)

OPPURE

- mantenere in deposito **quantità limitate di rifiuti** (massimo 30 metri cubi, di cui 10 di rifiuti pericolosi) per un **periodo di tempo** superiore ai 3 mesi, ma comunque **NON superiore ad 1 anno**

Quindi, **in modo non equivocabile, il produttore del rifiuto sceglie** in base a regole chiare ed in ragione della sua personale convenienza

Deposito del materiale da scavo

Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo avviene:

- **all'interno del sito di produzione;**
- **all'interno dei siti di deposito intermedio;**
- **all'interno e dei siti di destinazione.**

Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio.

Il deposito di materiale escavato:

- deve essere **fisicamente separato rispetto ai rifiuti in deposito temporaneo;**
- avviene identificando tramite apposita **segnaletica** le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo;
- avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo;
- **non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.**

Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

- 1) Criterio temporale o quantitativo (eccezione: il deposito di terre e rocce da scavo)
- **2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP**
- 3) Norme tecniche: esempi di deposito
- 4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose

Persistent Organic Pollutants (POPs)

Il Regolamento (CE) 850/2004 e s.m.i. attua quanto previsto dalla Convenzione di Stoccolma del 2004 sui POP, ossia

sostanze organiche che rimangono intatte per molti anni e che risultano particolarmente bioaccumulabili, con livelli di tossicità non trascurabili per la salute umana e per l'ambiente

Il Regolamento è finalizzato a vietare, eliminandoli gradualmente o limitandone l'uso, l'immissione in commercio dei POPs ed a ridurre al minimo il rilascio nell'ambiente di tali sostanze, contenendo specifiche disposizioni sui rifiuti costituiti da POPs o da essi contaminati.

Deposito temporaneo: norme tecniche

Il deposito temporaneo deve essere effettuato:

- per categorie omogenee di rifiuti;
- nel rispetto delle relative norme tecniche;
- per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

- 1) Criterio temporale o quantitativo (eccezione: il deposito di terre e rocce da scavo)
- 2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP
- **3) Norme tecniche: esempi di deposito**
- 4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose

Deposito temporaneo: norme tecniche

➡ I rifiuti pericolosi devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche.



➡ I rifiuti allo stato polverulento devono essere protetti dalla azione del vento



➡ Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti di adeguata resistenza.

Deposito temporaneo: norme tecniche

- ➔ I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- ➔ Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi avviene in serbatoio, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a quella del serbatoio (se vi sono più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari ad $\frac{1}{3}$ di quella complessiva e ad almeno pari a quella del più grande dei serbatoi).



Deposito temporaneo: norme tecniche

- ➡ Le aree di deposito temporaneo devono essere delimitate
- ➡ Le aree, i cassoni ed i bidoni devono essere sempre identificati tramite cartelli, etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione in cui siano riportati la natura del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolo



Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

- 1) Criterio temporale o quantitativo (eccezione: il deposito di terre e rocce da scavo)
- 2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP
- 3) Norme tecniche: esempi di deposito
- **4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose**

Categorie di pericolo, simboli ed etichette

- L'Allegato D indica che *“per sostanza pericolosa si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche*
- Dal 20/01/2009 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione delle sostanze pericolose (GHS), sopprimendo l'Allegato I alla Direttiva 67/548 e trasponendolo nell'Allegato VI del regolamento stesso.
- Dal 1/12/2010 è entrato in vigore il Regolamento n. 790/2009, primo APT al CLP (introduzione nel CLP del 30° e 31° APT alla direttiva)

CLP: pittogrammi

Pericoli fisici				
GHS01  Esplosivi	GHS02  Infiammabili	GHS03  Comburenti	GHS04  Gas	GHS05  Corrosivo
Pericoli per				
la salute				l'ambiente
GHS06  Tossico	GHS05  Corrosivo	GHS07  Tossico - irritazione	GHS08  Cancerogeno - mutageno	GHS09  Pericoloso per l'ambiente

Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale
Ing. Paolo ZOPPELLARI

www.raveinna2013.it

CLP: tabelle di conversione

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
R10	liquido	La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di R10, liquido è: - Flam. Liq. 1, H224 se il punto di infiammabilità < 23 °C e il punto iniziale di ebollizione = 35 °C - Flam. Liq. 2, H225 se il punto di infiammabilità < 23 °C e il punto iniziale di ebollizione = 35 °C - Flam. Liq. 3, H226 se il punto di infiammabilità = 23 °C		
F R11	liquido	La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di F R11, liquido è: - Flam. Liq. 1, H224 se il punto iniziale di ebollizione = 35 °C - Flam. Liq. 2, H225 se il punto iniziale di ebollizione > 35 °C		

Esempio per
R10, R11 e R12

Non è sempre possibile
una univoca conversione

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
F+ R12	gas	La conversione diretta non è possibile. La conversione corretta di F+ R12, gas risulta in Flam. Gas. 1, H220 o in Flam. Gas. 2, H221		
F+ R12	liquido	Flam. Liq. 1	H224	.
F+ R12	liquido	Self-react. CD	H242	.
		Self-react. EF	H242	
		Self-react. G	nulla	

CLP: tabelle di conversione

Esempio per R50, R53

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
N R50	.	Aquatic. Acute 1	H400	.
N R50-53	.	Aquatic. Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	.
N R51-53	.	Aquatic Chronic 2	H411	.
R52-53	.	Aquatic Chronic 3	H412	.
R53	.	Aquatic Chronic 4	H413	.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Allegato I Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	FRASI DI RISCHIO - R	DIRETTIVA 67/548/CEE	REGOLAMENTO 1272/2008 (CLP)
H1 ESPLOSIVO	R1 R2 R3	E 	GHS 01 
H2 COMBURENTE	R7 R8 R9	O 	GHS 03 
H3/A FACILMENTE INFIAMMABILE	R12	F+ 	GHS 02 
	R11 R15 R17	F 	
H3/B INFIAMMABILE	R10	n.d.	
H4 IRRITANTE	R36 R37 R38	Xi 	GHS 07 
	R41		GHS 05 
H5 NOCIVO	R20	Xn 	GHS 06 
	R21 R22		GHS 07 
	R48/20/21/22 R65 R68/20/21/22		GHS 08 
H6 TOSSICO	R26 R27 R28	T+ 	GHS 06 
	R39/26/27/28		GHS 08 
	R23 R24 R25	T 	GHS 06 
	R39/23/24/25 R48/23/24/25		GHS 08 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (Allegato I Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	FRASI DI RISCHIO - R	DIRETTIVA 67/548/CEE	REGOLAMENTO 1272/2008 (CLP)
H7 CANCEROGENO	R45 R49		GHS 08 
	R40		
H8 CORROSIVO	R35 R34	C 	GHS 05 
H9 INFETTIVO	n.d.	n.d.	n.d.
H10 TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE	R60 R61		GHS 08 
	R62 R63		
H11 MUTAGENO	R46		GHS 07 
	R68		
H12 RIFIUTI CHE, A CONTATTO CON ACQUA, ARIA O ACIDO SPRIGIONANO UN GAS TOSSICO O MOLTO TOSSICO	R29 R31 R32	n.d.	n.d.
H13 SENSIBILIZZANTI	R42		GHS 08 
	R43		GHS 07 
H14 ECOTOSSICO	R50 R50/53 R51 R51/53 R52 R52/53	N 	GHS 09 
H15 RIFIUTI SUSCETTIBILI, DOPO L'ELIMINAZIONE, DI DARE ORIGINE AD UN'ALTRA SOSTANZA, AD ES. UN PRODOTTO DI LISCIVIAZIONE, AVENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE SOPRA ELENCAE	n.d.	n.d.	n.d.

Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale
Ing. Paolo ZOPPELLARI

www.ravenna2013.it

Labmeeting 3

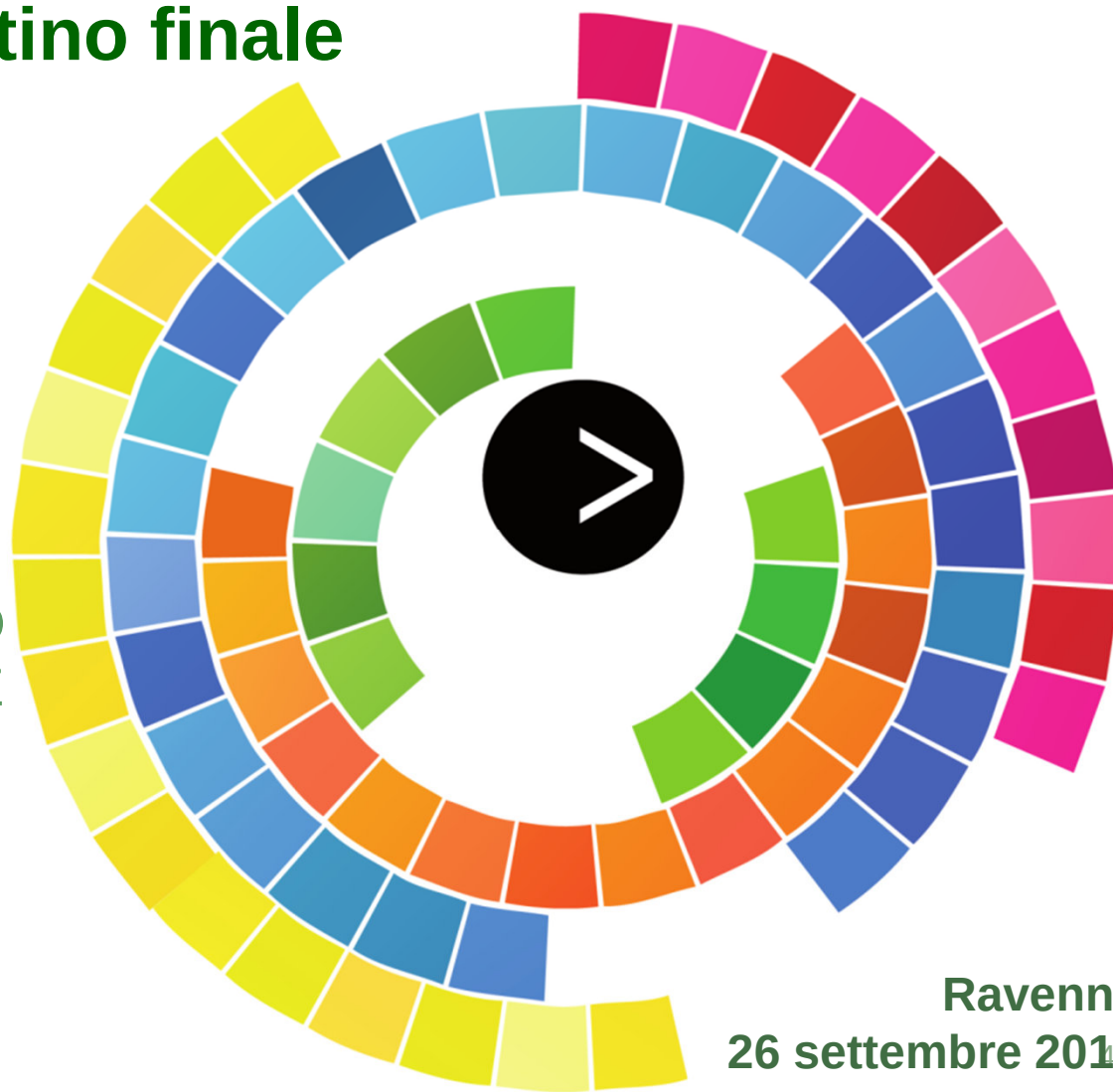
La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

GRAZIE!

LA PRODUZIONE DEL
RIFIUTO: CODIFICA E
CLASSIFICAZIONE, IL
DEPOSITO TEMPORANEO
E LE NORME CORRELATE

Ing. Paolo ZOPPELLARI
Consulente
Zoppellari&Associati Srl

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



Ravenna
26 settembre 2013

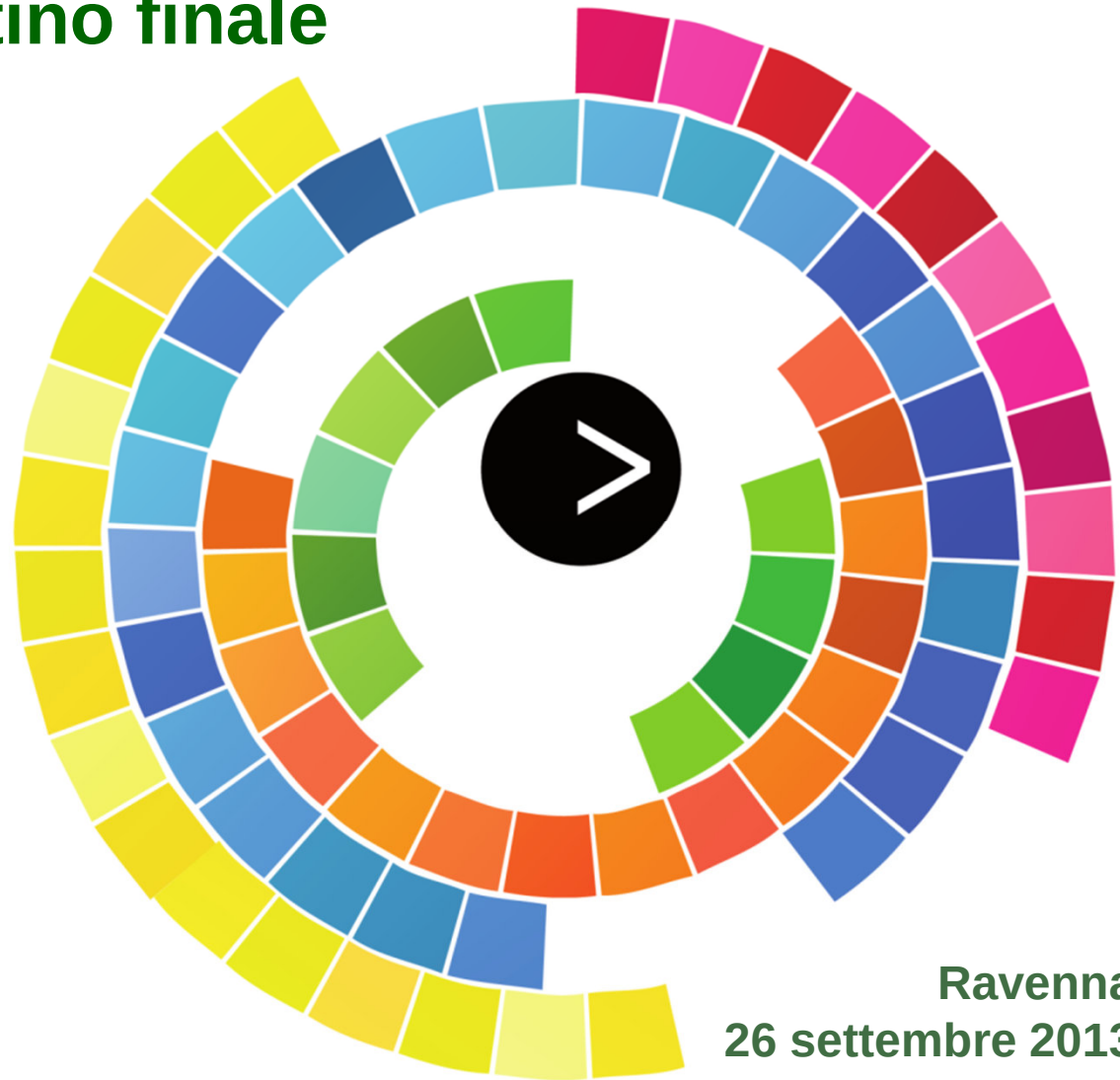
Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

- Le analisi sui rifiuti: regole e criticità

Dott.ssa D. BALLARDINI
ARPA Ravenna

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



Ravenna
26 settembre 2013

- ❑ La normativa non aiuta
- ❑ L'analisi come complemento del campionamento
- ❑ I principali compiti di ARPA in termini sia di Campionamento che di Analisi;
- ❑ Criticità / proposte per profili analitici da applicare ai rifiuti sia in base alla normativa in vigore che allo scopo dell'indagine;
- ❑ Individuare le esigenze e le problematiche in materia di campionamento ed analisi dei rifiuti.

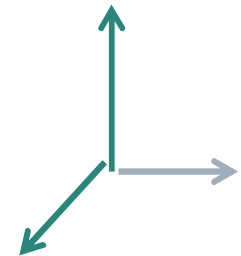
Test di cessione DM 05/02/98, mod. DM 186/06

☐ Rifiuto non monolitico o granulare (UNI EN 12457-2)

☐ Campionamento rappresentativo secondo UNI 10802

☐ Rifiuto monolitico (UNI 10802 app.A.3.2)

- ☐ Rifiuto avente dimensioni $> 4\text{cm}$
- ☐ Non frantumabile per compressione manuale
- ☐ Materiale $< 4\text{cm}$; $< 30\% \text{P/P}$ (analisi visiva in campo)
- ☐ Integrità a fine prova – 48h in acqua (conservazione di almeno il 70% di materiale monolitico)



DM 14/02/2013 n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Metalli

- Misura di radioattività
- Oli, lubrificanti o grassi: *a vista*
- PVC di rivestimenti: *a vista*
- Alcune caratteristica di pericolo o sostanze pericolose: *a vista*
-

Vetro

- Metalli (ferrosi e non ferrosi): *gravimetrica*
- Sostanze inorganiche e non vetrose, sostanze organiche: *gravimetrica*
- Alcune caratteristica di pericolo o sostanze pericolose: *a vista*
-

CSS

- pci
- Cl
- Hg
- Metalli (*limiti di carattere commerciale*)

SGQ



- Spesso ci viene chiesto di fare un **campione** di una "cosa" per vedere se sia da considerarsi un **rifiuto** o una **materia prima?**



- In prima istanza devo rifarmi alla **definizione di rifiuto** prevista dall'art. 183/1° lett. a) Dlgs 152/06.
- **NON sono previste determinazioni analitiche** per l'attribuzione della qualifica di Rifiuto, se è **noto il processo produttivo**.

- Spesso ci viene richiesto di fare un **campione** di un **"rifiuto"!!**



- Quale è lo SCOPO del campionamento?
- Cosa si vuole sapere?
- Il quesito è FUNZIONE della **fase del processo** di smaltimento/recupero **o** della situazione in cui mi trovo (es. ritrovamento di rifiuti abbandonati)



- ☐ Classificazione “analitica” della **pericolosità di un rifiuto**
- ☐ **Abbandono** di rifiuti;
- ☐ Verifica su rifiuti **trasportati**;
- ☐ Verifica del corretto **smaltimento** del rifiuto:
 - ☐ Discarica;
 - ☐ Incenerimento;
 - ☐ Impianto di trattamento
- ☐ Verifica Operazioni **recupero** dei rifiuti: come rifiuto (ingresso impianto) presso impianti in proc. Semplificata (DM 5/2/98).
- ☐ Verifica operazioni recupero dei rifiuti: come rifiuto (ingresso impianto) in impianti in proc. Ordinaria
- ☐ Verifica delle **caratteristiche dell’“ex rifiuto” (in uscita)** come materia prima seconda/cessazione qualifica di rifiuto proveniente da impianti in procedura semplificata (DM 5/2/98);
- ☐ Verifica delle caratteristiche dell’“ex rifiuto” **(in uscita)** come materia prima proveniente da impianti in procedura ordinaria;

- ❑ Classificazione “analitica” della **pericolosità di un rifiuto**
- ❑ Verifica delle **operazioni di trattamento** eseguite sul rifiuto al fine dello smaltimento (es. inertizzazione);
- ❑ Verifica della cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamenti UE);
- ❑ Sottoprodotto (art. 184/bis);
- ❑ Verifica di casi particolari come:
 - 1) se è rifiuto biodegradabile;
 - 2) se è combustibile solido secondario [lett. cc) art. 183]
 - 3) se è rifiuto biostabilizzato [lett. dd) art. 183]
 - 4) se è compost di qualità [lett. ee) art. 183]
 - 5) se è digestato di qualità [lett. ff) art. 183]
 - 6) Richiesta di verifica se un “composto”, magari proveniente da un processo di recupero di rifiuti, sia effettivamente un “composto” (es. fertilizzante - ammendante) oppure un rifiuto.

- La pericolosità di un rifiuto è definita dall'origine dello stesso secondo il criterio di cui all'All. D (CER *)(Dir. 2008/98/CE).

QUANDO ALLORA E' NECESSARIO EFFETTUARE L'ANALISI ?

- Solo qualora **non sia possibile definire l'origine** o in presenza di un **codice a specchio**. (Ricerca delle caratteristiche di cui alla Dir. 2008/98/Ce - gli H in relazione alle sost. Pericolose ed alla normativa sulla etichettatura delle stesse)

Analisi per:

- 1) **Verificare la P/non P** del rifiuto.
(es. Assenza/presenza AMIANTO, almeno in funzione delle caratteristiche visive)
- 2) Acquisire informazioni sull'**origine** del rifiuto allo scopo di verificare illeciti;
- 3) *Definire le eventuali modalità di **messa in sicurezza***
- 4) **Caratterizzare** il rifiuto al fine dello **smaltimento finale**:
discarica? incenerimento?



Chi effettua il campionamento deve lavorare con e
non contro chi effettua l'analisi

Analisi per:

- 1) Verifica della **possibile compatibilità del CER attribuito** (es. indagare l'ipotesi di miscelazione di due rifiuti), compresa la verifica del Codice a Specchio: P/NP e sostanze che possano caratterizzare il rifiuto o che ne debbano essere estranee.

Prima di iniziare le analisi sarà necessario reperire notizie su:

- processo produttivo (**materie prime e sottoprodotti caratteristici**)
- **schede di sicurezza** delle materie prime del processo che ha prodotto il rifiuto
- eventuali **analisi svolte** dalla ditta **sul rifiuto prodotto** e nel processo di produzione (es. analisi intermedie su inquinanti del prodotto)
- eventuali **omologhe** eseguite per lo smaltimento.

- 2) Indicazione del **tipo di rifiuto trasportato**;

- 3) Possibile indicazione sulla **congruità dell'impianto di smaltimento** ove è destinato il rifiuto.

- 4) Mai riattribuzione del CER**

Verifica del corretto smaltimento del rifiuto:

- ☐ Discarica;
- ☐ Incenerimento;
- ☐ Impianto di trattamento al fine dello smaltimento (es D8 e D9)

Analisi per:

- Conformità al tipo di discarica (DM 27/09/2010)
- Conformità all'omologa qualora la discarica sia soggetta a vincoli specifici di autorizzazione
- Quindi determinazioni analitiche per:
 - Classificazione P/non P (parametri in funzione della caratterizzazione e codifica del produttore);
 - Determinazioni sul tal quale;
 - Determinazioni sugli eluati;
 - Rifiuto solido (Allegato UNI 10802)
 - Rifiuto inerti (criteri di non reattività????)

Limiti sul test di eluizione (Tabb. 2, 5, 5a, 6)

	INERTI	NON PERICOLOSI	NON PERICOLOSI STABILI NON REATTIVI	PERICOLOSI
Parametro	L/S=10l/kg (mg/l)	L/S=10l/kg (mg/l)	L/S=10 l/kg (mg/l)	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,05	0,2	0,2	2,5
Ba	2	10	10	30
Cd	0,004	0,1	0,1	0,5
Cr totale	0,05	1	1	7
Cu	0,2	5	5	10
Hg	0,001	0,02	0,02	0,2
Mo	0,05	1	1	3
Ni	0,04	1	1	4
Pb	0,05	1	1	5
Sb	0,006	0,07	0,07	0,5
Se	0,01	0,05	0,05	0,7
Zn	0,4	5	5	20
Cloruri	80	2.500	1.500	2.500
Fluoruri	1	15	15	50
Solfati	100	5.000	2.000	5.000
Indice fenolo	0,1			
Doc (*)	50	100	80	100
Tds (**)	400	10.000	6.000	10.000

Parametro	INERTI	NON PERICOLOSI	PERICOLOSI
	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg
Toc (*)	30.000 (*)	50.000	60.000
BTEX	6	-	-
Olio minerale (da C10 a C40)	500	-	-
PCB	1	10	50
Diossine e Furani (Tef)	0.0001	0.002	0.01
POPs (all.IV Reg.CE 850/2004)			
Sostanza secca		25%	25%
Indice Respirimetrico (per RSU)		1000 mgO ₂ /kgSVh	

Limiti definiti dal
DM 27/9/2010

Ma il rifiuto è solido o liquido???

Verifica se il rifiuto non è liquido (UNI 10802 app. E)

Un cono Imhoff da' la dimensione di quanto sedimenta

Il recipiente della Norma UNI 10802:2004 determina la capacità del rifiuto di fluire completamente, in un tempo non superiore alle 8 h, attraverso l'orifizio, lasciando il foro completamente scoperto.

Coincenerimento: DM 05/02/1998

Come???

P.C.I. minimo	sul tal quale	15.000 kJ/kg	
Umidità	in massa	max	25%
Cloro	"	"	0.9%
Zolfo	"	"	0.6%
Ceneri	sul secco in massa	"	20%
Pb (volatile)	"	"	200 mg/kg
Cr	"	"	100 mg/kg
Cu (composti solubili)	"	"	300 mg/kg
Mn	"	"	400mg/kg
Ni	"	"	40 mg/kg
As	"	"	9 mg/kg
Cd+Hg	"	"	7 mg/kg

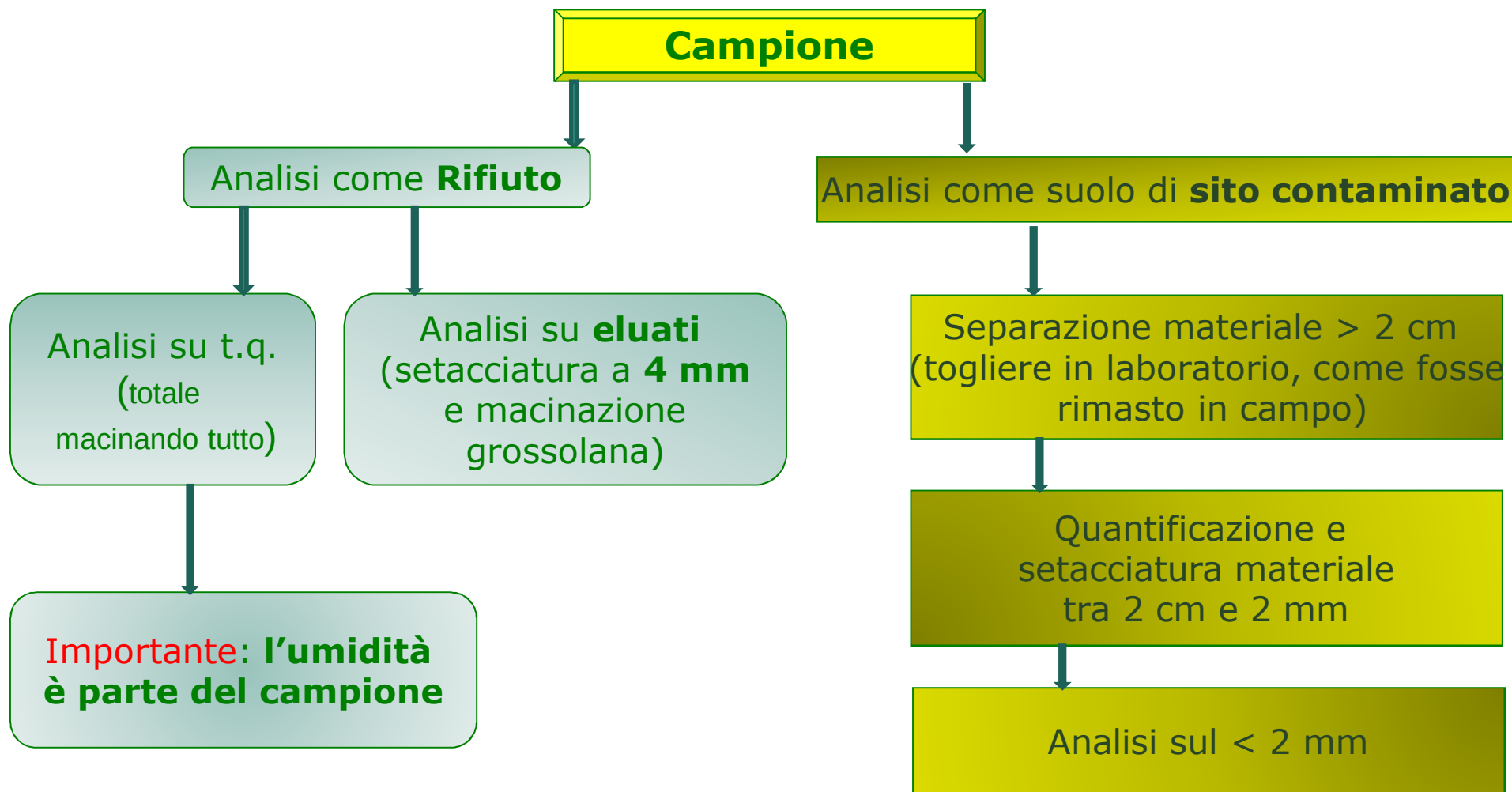
- ☐ Verifica Operazioni **recupero** dei rifiuti: come rifiuto (ingresso impianto) presso impianti in procedura semplificata (DM 5/2/98).
- ☐ Verifica Operazioni recupero dei rifiuti: come rifiuto (ingresso impianto) in impianti in procedura ORDINARIA
- ☐ Verifica delle **caratteristiche dell'”ex rifiuto” (in uscita)** come materia prima seconda/cessazione qualif. Rif. proveniente da impianti in procedura semplificata (DM 5/2/98);
- ☐ Verifica delle caratteristiche dell'”ex rifiuto” (in uscita) come materia prima proveniente da impianti in procedura ordinaria;

Ogni riutilizzo prevede caratteristiche specifiche (compreso l'applicazione di norme e metodi merceologici, che non sono propri di ARPA)

Il DM 5/4/06 n.186 che aggiorna il DM 05/02/98, sul *recupero ambientale*, introduce un nuovo elemento: .."in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito".

Questo è il motivo per cui per alcuni tipi di materiali (ad esempio con presenza di inerti di varie dimensioni) è necessario impostare l'analisi **su 2 binari paralleli: come rifiuto e come «suolo» di un sito contaminato**

Preparazione del campione



- ☐ Verifica delle **operazioni di trattamento** eseguite sul rifiuto al fine dello smaltimento (es. inertizzazione);
- ☐ Verifica della cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamenti UE);
- ☐ Sottoprodotto (art. 184/bis);
- ☐ Verifica di casi particolari come:
 - 1) se è rifiuto biodegradabile;
 - 2) se è combustibile solido secondario [lett. cc) art. 183]
 - 3) se è rifiuto biostabilizzato [lett. dd) art. 183]
 - 4) se è compost di qualità [lett. ee) art. 183]
 - 5) se è digestato di qualità [lett. ff) art. 183]
 - 6) Richiesta di verifica se un "composto", magari proveniente da un processo di recupero di rifiuti, sia effettivamente un "composto" (es fertilizzante - ammendante) oppure un rifiuto.

Analisi per:

- Verifica delle caratteristiche dell'ex rifiuto, ora materia prima, prodotta da un impianto in procedura semplificata (DM 5/2/98) o con autorizzazione esplicita
- Conformità al tipo di recupero (cioè se può essere applicabile il DM 5/02/98)
- Conformità della "nuova" materia prima
- Tutto ciò attraverso:
 - Classificazione P/non P;
 - **Determinazione analitiche SECONDO METODICHE ANCHE MERCEOLOGICHE**
 - Determinazioni sul tal quale;
 - Determinazioni sugli eluati;
 - criteri di non reattività?????

ESEMPI delle più FREQUENTI TIPOLOGIE dei PRODOTTI COMMERCIALI DERIVANTI da OPERAZIONI di TRATTAMENTO

- ☐ Ammendanti
- ☐ Fertilizzanti
- ☐ Materie Plastiche
- ☐ Compost
- ☐ Flocculanti/ reagenti vari
- ☐ Ecosabbie
- ☐ Stabilizzati per sottofondi e rilevati
- ☐

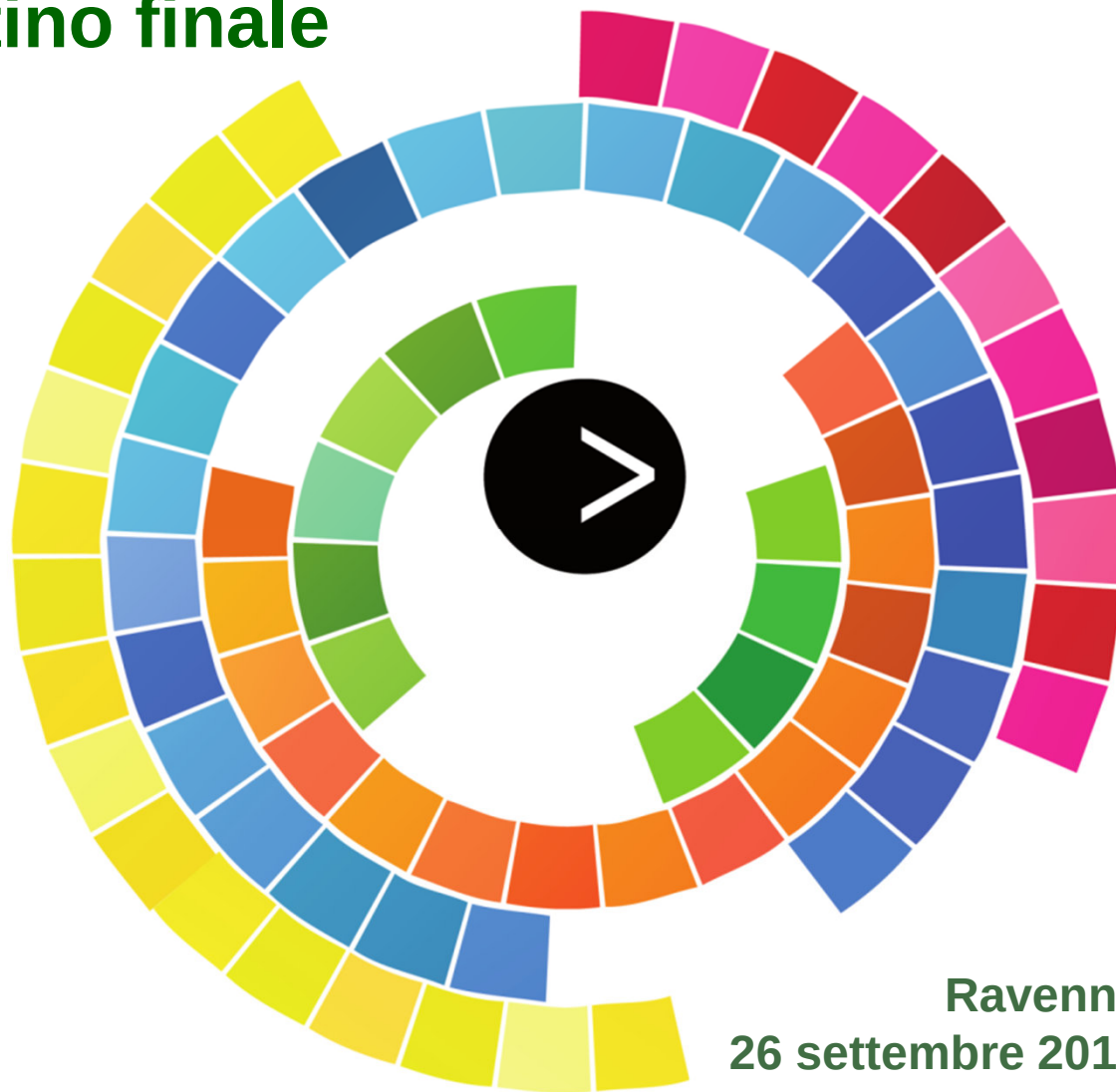
Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

- Le autorizzazioni/iscrizioni per gli impianti di destino finale
- Le procedure ordinarie e semplificate
- Cenni sull'AUA
- VIA/Screening
- Le modifiche delle autorizzazioni: varianti sostanziali e non sostanziali

Ing. Francesca CEMERI
Provincia di Ravenna
Settore Ambiente e Territorio

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



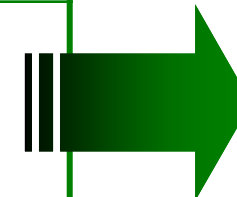
Ravenna
26 settembre 2013

Quadro autorizzatorio generale per impianti/attività di gestione dei rifiuti

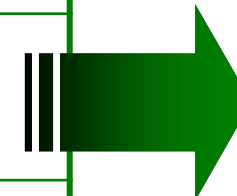
AUTORIZZAZIONE/ISCRIZIONE	COMPETENZA
Iscrizione in regime semplificato art. 216 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Provincia
Autorizzazione Unica in regime ordinario art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Regione
Autorizzazione Integrata Ambientale Titolo III-bis - Parte II D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	Regione
Autorizzazione Unica Ambientale DPR n. 59/2013	Provincia

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

delega



Provincia



Provincia

Novità!!!

AUTORIZZAZIONI e ISCRIZIONI per impianti/attività di gestione dei rifiuti

- **Iscrizione** (durata: **5 anni**): Atto amministrativo con cui si sostanzia l'iter procedurale "semplificato" per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti individuate in:
 - ✓ **DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.** per le **attività di recupero dei rifiuti non pericolosi**
 - ✓ **DM 12 giugno 2002, n. 161** per le **attività di recupero dei rifiuti pericolosi**
- **Autorizzazione Unica – AU** (durata: **10 anni**): Unico provvedimento autorizzativo con cui si sostanzia l'iter procedurale "ordinario" per la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti
- **Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA** (durata: **5 anni, 6 anni** se impianto certificato ISO 14001, **8 anni** se impianto registrato EMAS): Provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto soggetto alla normativa IPPC, sostituendo in unico atto amministrativo le seguenti autorizzazioni settoriali ambientali:
 - ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
 - ✓ Autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
 - ✓ Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
 - ✓ Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. n. 209/1999, art. 7)
 - ✓ Autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. n. 99/1992, art. 9)
- **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)...** **?!?**

Cos'è l'AUA...

- **AUA:** Unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale (*):
 - ✓ Autorizzazione agli scarichi idrici (Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
 - ✓ Comunicazione preventiva (art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari)
 - ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
 - ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale - AVG (art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
 - ✓ Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 e 6 della legge n. 447/1995)
 - ✓ Autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. n. 99/1992, art. 9)
 - ✓ Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

(*) con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell'AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale

Principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo di AUA

- L'AUA si pone come strumento di semplificazione degli aspetti amministrativi e procedurali
- L'AUA comporta l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, della durata di **15 anni**, di diversi titoli abilitativi ambientali che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente
- Restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA, per cui continuano ad essere vigenti le specifiche normative settoriali.

Caratteristiche di “unicità” dei provvedimenti autorizzativi per impianti/attività di gestione dei rifiuti

AIA e AUA = "somma" titoli abilitativi ambientali settoriali

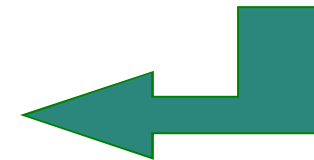
- ...l'**AIA** nel rispetto della normativa IPPC
- ...l'**AUA** nel rispetto delle specifiche normative di settore (RIFIUTI, ARIA, ACQUA, ecc.)

AU = "somma" ...?!?

...titoli abilitativi per **REALIZZAZIONE + ESERCIZIO!!!**

!?!

nel rispetto della
normativa di settore
(RIFIUTI)



Caratteristiche di “unicità” dei provvedimenti autorizzativi per impianti/attività di gestione dei rifiuti

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

“Autorizzazione UNICA per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”



Art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997

*“Approvazione del progetto
e autorizzazione alla REALIZZAZIONE
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”*



Art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997

*“Autorizzazione all'ESERCIZIO
delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti”*

Caratteristiche di “unicità” dei provvedimenti autorizzativi per impianti/attività di gestione dei rifiuti

Art. 27, comma 9) del D.Lgs. n. 22/1997

...prevedeva già la possibilità di presentare
la domanda di autorizzazione all'esercizio ex art. 28
contestualmente

alla domanda di autorizzazione alla realizzazione ex art. 27.
Nel caso, l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero
dei rifiuti venivano autorizzate contestualmente
all'adozione del provvedimento che autorizzava
la realizzazione dell'impianto.

Caratteristiche di “unicità” dei provvedimenti autorizzativi per impianti/attività di gestione dei rifiuti

Elementi dell’AU (art. 208, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i)

...

- i) *i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energia*

Per gli impianti di **incenerimento e coincenerimento** e per gli altri impianti di **trattamento termico dei rifiuti** i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006



art. 267, comma 2)
D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i.

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA

(Categoria 5 - Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

- **Categoria IPPC 5.1**
Impianti per lo smaltimento (operazioni **da D1 a D15**) e il recupero (operazioni **R1, R5, R6, R8, R9**) di rifiuti pericolosi, con capacità > **10 tonnellate/giorno**
- **Categoria IPPC 5.2**
Impianti di incenerimento (operazioni **D10 e R1**) dei rifiuti urbani, con capacità > **3 tonnellate/ora**
- **Categoria IPPC 5.3**
Impianti per lo smaltimento (operazioni **D8 e D9**) di rifiuti non pericolosi, con capacità > **50 tonnellate/giorno**
- **Categoria IPPC 5.4**
Discariche di rifiuti (operazione **D1, D5**) che ricevono più di **10 tonnellate/giorno** o con **capacità totale > 25.000 tonnellate**, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti

Circolare ministeriale del 13 luglio 2004 interpretativa in materia di IPPC



Definizione della CAPACITÀ DI INCENERIMENTO
per impianti di incenerimento/coincenerimento di rifiuti

*“somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto
espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora,
riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi”*

**NOVITÀ NORMATIVE
in materia di IPPC**

DIRETTIVA 2010/75/UE del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)



entrata in vigore il 6 gennaio 2011

...ANCORA DA RECEPIRE!!!

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA (Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

Novità!!!

■ Categoria IPPC 5.1

Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità > 10 tonnellate/giorno,
mediante una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico
- b) trattamento fisico-chimico
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2
- e) rigenerazione/recupero dei solventi
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- k) lagunaggio

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA
(Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

Novità!!!

■ Categoria IPPC 5.2

Smaltimento (operazione **D10**) o **recupero** (operazione **R1**) dei rifiuti in impianti di incenerimento/coincenerimento:

- a) per rifiuti non pericolosi, con capacità > 3 tonnellate/ora
- b) per rifiuti pericolosi, con capacità > 10 tonnellate/giorno

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA

(Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

Novità!!!

■ Categoria IPPC 5.3

- a) **Smaltimento dei rifiuti non pericolosi**, con capacità > 50 tonnellate/giorno, mediante una o più delle seguenti attività:
- i. trattamento biologico;
 - ii. trattamento fisico-chimico;
 - iii. pretrattamento dei rifiuti destinati a incenerimento/coincenerimento;
 - iv. trattamento di scorie e ceneri;
 - v. trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi RAEE e veicoli fuori uso e relativi componenti.
- b) **Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento**, di rifiuti non pericolosi, con una capacità > 75 tonnellate/giorno (*), mediante una o più delle seguenti attività:
- i. trattamento biologico;
 - ii. pretrattamento dei rifiuti destinati a incenerimento/coincenerimento;
 - iii. trattamento di scorie e ceneri;
 - iv. trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi RAEE e veicoli fuori uso e relativi componenti.

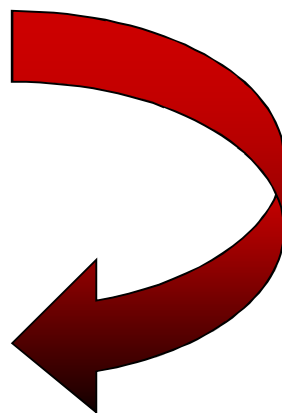
(*) capacità > 100 tonnellate/giorno, se unicamente **digestione anaerobica**

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA
(Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

- Categoria IPPC 5.3

ESCLUSE



attività di trattamento delle acque reflue urbane
(contemplate dalla Direttiva 91/27/CEE)

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA (Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

- **Categoria IPPC 5.4**

Discariche di rifiuti (operazione **D1, D5**) che ricevono più di **10 tonnellate/giorno**
o con **capacità totale > 25.000 tonnellate**,
ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA
(Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

Novità!!!

- **Categoria IPPC 5.5**

Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi (non contemplati al punto 5.4)
prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6
con una capacità totale > 50 tonnellate,
eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

...cioè D15 !?!

NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE NORMATIVA IPPC

Attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA
(Categoria 5 - Allegato I della Direttiva 2010/75/UE)

Novità!!!

- **Categoria IPPC 5.6**

Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale > 50 tonnellate

TEMPISTICA applicazione nuove disposizioni Direttiva 2010/75/UE (Disposizioni transitorie art. 82)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	SITUAZIONE DI ESERCIZIO E AUTORIZZATIVA	DATA DI APPLICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI
Attività già soggette alla normativa IPPC - punti 5.1 e 5.2 per attività contemplate dalla Direttiva 2008/1/CE - punto 5.3, lettera a), commi i), ii) - punto 5.4	IMPIANTI ESISTENTI: - impianti in funzione e (*) autorizzati - impianti che hanno presentato domanda completa di AIA prima del 7 gennaio 2013 a condizione che siano messi in funzione entro il 7 gennaio 2014 (*)	7 gennaio 2014
	IMPIANTI NUOVI: Impianti fuori dalle condizioni precedenti	7 gennaio 2013
Attività che diventano ex-novo soggette alla normativa IPPC - punti 5.1 e 5.2 per attività non contemplate dalla Direttiva 2008/1/CE - punto 5.3, lettera a), commi da iii) a v) - punto 5.3, lettera b) - punto 5.5 - punto 5.6	IMPIANTI ESISTENTI impianti in funzione alla data del 7 gennaio 2013	7 luglio 2015
	IMPIANTI NUOVI: Impianti fuori dalle condizioni precedenti	7 gennaio 2013

Primi indirizzi operativi in materia di AUA

DPR 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

...in vigore dal 13 giugno 2013!!!

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art. 10, comma 1 del DPR n. 59/2013)



I procedimenti avviati prima del 13/06/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi

QUANDO richiedere l'AUA?

Salva la facoltà di adesione all'Autorizzazione in Via Generale (AVG) per le emissioni in atmosfera (*)...

?!?

i soggetti gestori presentano la **domanda di AUA**
se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati
al **rilascio**, alla **formazione**, al **rinnovo** o all'**aggiornamento**
DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal DPR n. 59/2013,
al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA)
che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale
assoggettati alla disciplina dell'AUA
di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

E....

(*) Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di emissioni in atmosfera, si può aderire tramite SUAP all'AVG; il SUAP trasmette, per via telematica, tale adesione alla Provincia.

QUANDO richiedere l'AUA?

...in tali occasioni,

- ...si DEVE richiedere l'AUA

L'AUA è OBBLIGATORIA se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni:

- ✓ autorizzazione agli scarichi idrici;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- ✓ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

- ...si PUÓ richiedere l'AUA

L'AUA è FACOLTATIVA se si tratta di attività soggetta solo a comunicazioni e/o AVG.



In ogni caso, la sola adesione all'AVG per le emissioni in atmosfera non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA

QUANDO richiedere l'AUA?

- In caso di **istanza di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento** di un titolo abilitativo ambientale previsto dal regolamento che disciplina l'AUA e costituito da **comunicazione e/o AVG**



tale istanza dovrà essere comunque presentata tramite SUAP e accompagnata dalla dichiarazione da parte del soggetto richiedente dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in possesso, specificando che non risulta soggetto ad AUA e non intende avvalersene (perché non titolare di autorizzazioni, ma solo di comunicazioni e/o AVG).

- Se non risulta in possesso di:

- ✓ autorizzazione agli scarichi idrici;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- ✓ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;



il soggetto gestore può non avvalersi dell'AUA; altrimenti dovrà presentare apposita domanda di AUA.

A CHI e COME richiedere l'AUA?

■ Presentazione domanda di AUA

- ✓ La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente.
- ✓ Lo SUAP trasmette la domanda di AUA alla Provincia, che è l'Autorità competente, e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.
- ✓ Trascorsi **30 giorni**, in assenza di comunicazioni, la domanda di AUA si intende correttamente presentata.



Con la domanda di AUA può essere richiesto, qualora necessario, anche il titolo abilitativo edilizio di competenza comunale (procedimento unico DPR n. 160/2010)

A CHI e COME richiedere l'AUA?

- **Compilazione domanda di AUA** (*indicazioni transitorie!!!*)

 In mancanza del MODELLO SEMPLIFICATO E UNIFICATO previsto dal DPR n. 59/2013, per la presentazione della domanda di AUA dovrà essere compilato un apposito **modulo**, corredato dai necessari **allegati** contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA.

...SEMPLIFICAZIONI nella compilazione degli allegati alla domanda di AUA per attività/impianti esistenti!!!

- Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento, dovrà essere predisposto e presentato con la domanda di AUA il pertinente allegato, con le informazioni normalmente richieste per questo tipo procedura, utilizzando la modulistica vigente e disponibile.
- Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale già in essere e da sostituire con l'AUA, sono da presentare con la domanda di AUA solo se occorrono aggiornamenti, evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.

TEMPI per il rilascio dell'AUA

Si distinguono 2 casistiche:

- Se l'AUA non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura...
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.
- Se l'AUA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e/o l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura...
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente.

In ogni caso, possono essere **richieste integrazioni**, una sola volta, con sospensione dei termini del procedimento.

Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è archiviata.

É possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.

Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.

IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI



- **ALLEGATO A.2** progetti assoggettati alla procedura di VIA di competenza provinciale
- **ALLEGATO B.2** progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza provinciale

Procedura di VIA/screening e ...coordinamento con ISCRIZIONE/AU/AIA

art. 17

L.R. n. 9/1999 e s.m.i.

- Il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni/iscrizioni in materia di gestione dei rifiuti, compresa l'AIA



**L'eventuale procedura di SCREENING
DEVE essere espletata preventivamente e con esito positivo
alla presentazione della domanda di autorizzazione (AU/AIA) ovvero
della comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Procedura di VIA/screening e ...coordinamento con AUA

art. 1, comma 2) DPR n. 59/2013

- La disciplina dell'AUA non si applica se il progetto è soggetto alla procedura di VIA, che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale

art. 3, comma 4) DPR n. 59/2013

- L'AUA non può essere richiesta se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato all'ulteriore procedura di VIA



**L'eventuale procedura di SCREENING
DEVE essere espletata preventivamente e con esito positivo
alla presentazione della domanda di AUA**

Modifiche AU & ISCRIZIONI

varianti sostanziali/non sostanziali

art. 208, comma 19)
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- **Modifiche AU**

La procedura ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata.

- **Modifiche ISCRIZIONI**

La comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. deve essere presentata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

art. 216, comma 5)
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

art. 5, comma 1)
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- l) modifica dell'impianto: una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre effetti sull'ambiente
- l-bis) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che, secondo l'AC, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, per ciascuna attività IPPC per cui l'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia stessa.

N.B.

Tutte le attività IPPC di gestione dei rifiuti
sono attività per cui l'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs.
n. 152/2006 indica valori soglia

Modifiche di AIA

(art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 contenente indicazioni per la gestione delle AIA

"Quinta Circolare IPPC"



INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI/NON SOSTANZIALI DELL'AIA

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI DI AIA (Quinta Circolare regionale IPPC)

Sono da ritenersi **modifiche sostanziali**:

- per attività IPPC per cui l'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 indica valori soglia, le modifiche che determinano un incremento della grandezza oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerata modifica sostanziale un aumento del 50% della capacità massima autorizzata
- modifiche soggette a VIA di attività IPPC
- modifiche che comportano l'avvio nel complesso impiantistico di nuove attività IPPC
- modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 – Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006)
- modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, derivanti da attività IPPC superiore al 50% indipendentemente dalle modalità con cui esse sono state fissate in AIA (concentrazione, flusso di massa)
- per l'attività IPPC 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento
- per l'attività IPPC 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DI AIA (Quinta Circolare regionale IPPC)

Le **modifiche non sostanziali** si distinguono in:

- modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA,

tra cui sono da includere:

- ✓ modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA
- ✓ modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia
- ✓ attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti
- ✓ modifiche qualitative delle emissioni
- ✓ variazione del sistema di gestione dei rifiuti che secondo valutazioni dell'A.C. richiedono l'aggiornamento dell'AIA
- ✓ introduzione di nuove tipologie (CER) di rifiuti trattate
- ✓ per l'attività IPPC 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI DI AIA (Quinta Circolare regionale IPPC)

Le **modifiche non sostanziali** si distinguono in:

- modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'AIA,
tra cui sono da includere:
 - ✓ modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA (qualora l'attivazione di tali modifiche comporti la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo, l'AC aggiornerà l'atto senza che vi sia un'esplicita richiesta del gestore)
 - ✓ sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche
 - ✓ modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporta aumento di potenzialità ovvero modifica delle attività autorizzate
 - ✓ variazioni di materie prime (qualitative e/o quantitative) utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo
 - ✓ variazione dei consumi specifici energetici e idrici

Labmeeting 3

La filiera dei rifiuti dalla produzione al destino finale

- Le Responsabilità nella gestione dei rifiuti
- il sistema sanzionatorio

Avv. Valeria BORTOLOTTI
Cultore della Materia Università degli
Studi di Modena/ReggioEmilia

**Fare i conti
con l'ambiente**
Rifiuti acqua energia
Ravenna
25/26/27
settembre 2013



Ravenna
26 settembre 2013

Le Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 152/06 prevede che alle eventuali violazioni dei doveri connessi ai diversi ruoli aziendali nella gestione dei rifiuti conseguono sanzioni che possono essere di natura amministrativa (sospensione e/o cancellazione dall'Albo, sanzione pecuniaria) o penale.

Il regime sanzionatorio è riportato al Titolo VI - Capo I

Art. 255 Abbandono di rifiuti

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 Bonifica dei siti

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

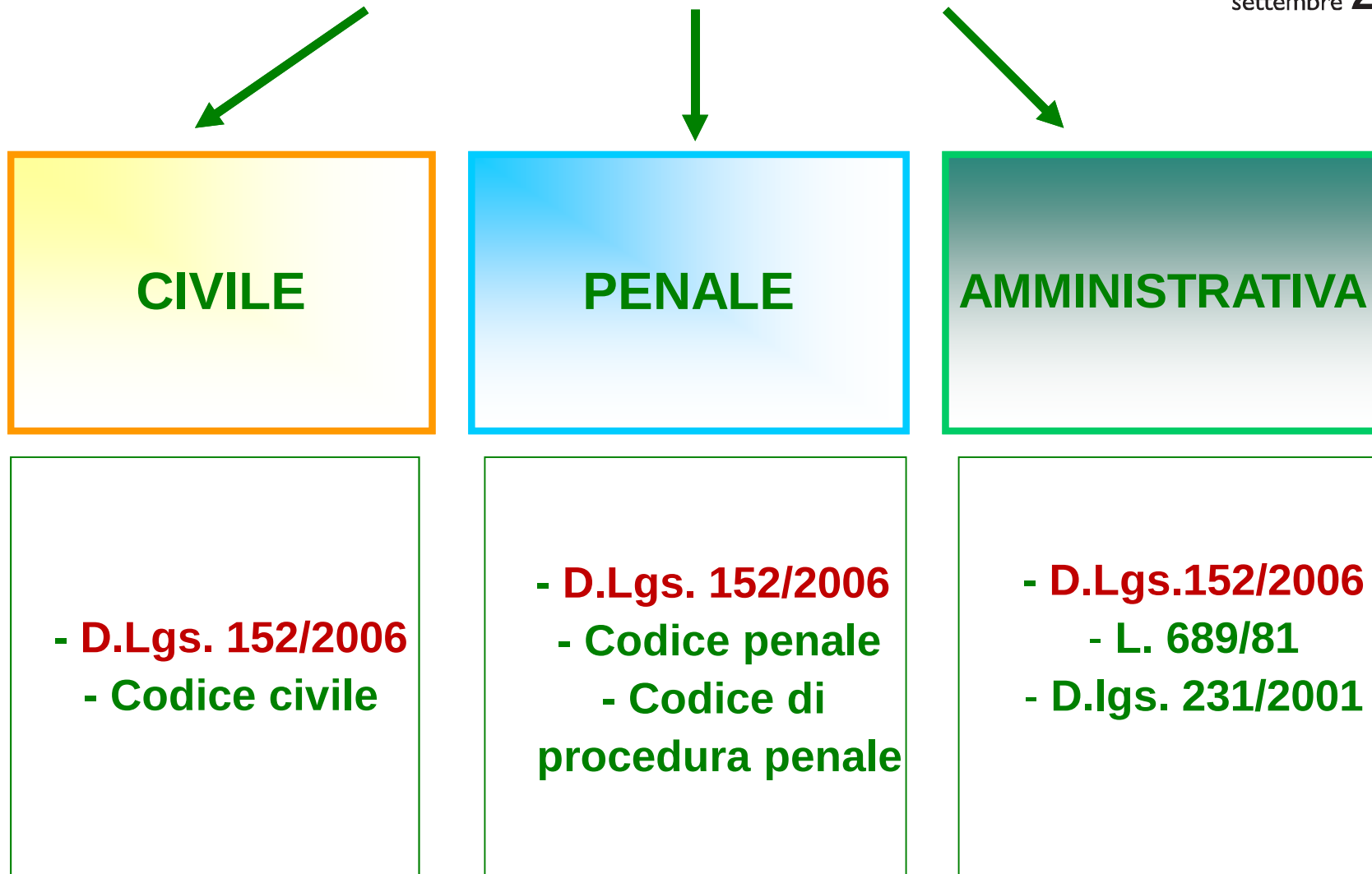
Art. 261 Imballaggi

Art. 262 Competenza e giurisdizione

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie



Le responsabilità nella gestione dei rifiuti



Il reato ambientale

Solitamente si tratta di **reato contravvenzionale c.d. di pericolo presunto**.

Si sanziona la condotta non solo di colui che lede effettivamente l'ambiente (bene giuridico), ma anche di colui che pone in essere una condotta commissiva o omissiva che si presume pericolosa per lo stesso, prescindendo dal fatto che nel caso concreto un danno per l'ambiente si sia o meno verificato (es. assenza di autorizzazione).

In pratica ciò significa che la condotta illecita a qualsiasi titolo (discarica abusiva o formulario compilato in modo completo) è sanzionata anche se non ha danneggiato né l'ambiente, né terzi.

Concetto di CORRESPONSABILITA'

PRODUTTORE
DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

Articolo 188: Oneri dei produttori e dei detentori

Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Comma 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) ...omissis
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.....
- omissis.....

Commento al comma 2 dell'art. 188 D.Lgs. 152/06

Produttore di rifiuti: conferimento solo a soggetti autorizzati

Il produttore che consegna a terzi i propri rifiuti per lo smaltimento, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetto autorizzato, altrimenti risponde del reato in concorso con il terzo.

La corretta gestione dei rifiuti, infatti, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni dai quali derivano i rifiuti, e tale "coinvolgimento" trova puntuale specificazione nell'art 188, Dlgs 152/2006.

Il produttore che ometta di controllare se il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia autorizzato al loro smaltimento, contribuisce alla commissione del reato di gestione illecita di rifiuti, secondo consolidata giurisprudenza formatasi già sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 e ribadita dalla **Cassazione con sentenza 11 febbraio 2008, n. 6420**.

L'affidamento a terzi dei rifiuti da smaltire comporta precisi obblighi di accertamento per il soggetto che li conferisce, pena l'affermazione della responsabilità penale per "culpa in eligendo".

Quali sono gli OBBLIGHI dei gestori?

- trasportatori
- destinatari
- intermediari



Sono quelli derivanti da:

- Legge (D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. et alii)
- Autorizzazione (prescrizioni)

E se non si rispettano i criteri previsti dalla norma del deposito temporaneo?

Il produttore dei rifiuti ha la responsabilità pur senza essere “gestore”?

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di D.T.?

**La fattispecie di realizzazione o gestione di una discarica abusiva si applica solo ai gestori? ...
... o può essere applicata anche ai produttori?**



**Realizzazione o gestione di una
discarica non autorizzata**

Riferimento normativo: Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/2006

SANZIONE

**Discarica destinata a
smaltimento di rifiuti non
pericolosi (I periodo)**

**Arresto da 6 mesi a 2 anni
e l'ammenda da 2.600 a 26.000 €**

**+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria da 150 a 250 quote**

**Discarica destinata anche
in parte allo smaltimento
di rifiuti pericolosi (II
periodo)**

**Arresto da 1 a 3 anni
e ammenda da 5.200 a 52.000 €**

**+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria da 200 a 300 quote
e sanzione interdittiva fino a 6 mesi**

La corresponsabilità tra produttore del rifiuto e gestore

Il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo ad un soggetto appositamente autorizzato ad effettuare attività di gestione per quello specifico rifiuto. Se il produttore del rifiuto non compie tale verifica, risponderà a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8367

*La sentenza della **Corte di Cassazione del 01 marzo 2012 n° 8018** ribadisce che il produttore detentore del rifiuto deve verificare l'affidabilità del terzo tramite le necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico. Questo perché il detentore dei rifiuti ha l'obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate dall'articolo 188 del Dlgs 152/2006, "sicchè lo stesso risponde, **a titolo di colpa, in concorso** con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi".*

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 - 212, 214 - 215 e 216

Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006

Rifiuti non pericolosi

SANZIONI

Rifiuti pericolosi

**Arresto da 3 mesi ad 1 anno
OPPURE ammenda da 2.600 a 26.000 €**

**Arresto da 6 mesi a 2 anni,
PIÙ ammenda da 2.600 a 26.000 €**

**+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria fino a 250 quote**

**+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria da 150 a 250 quote**

ATTENZIONE!! La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (cfr. comma 4). In caso di trasporto, confisca del mezzo

Certificati di analisi e sanzioni

Riferimento normativo: Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006

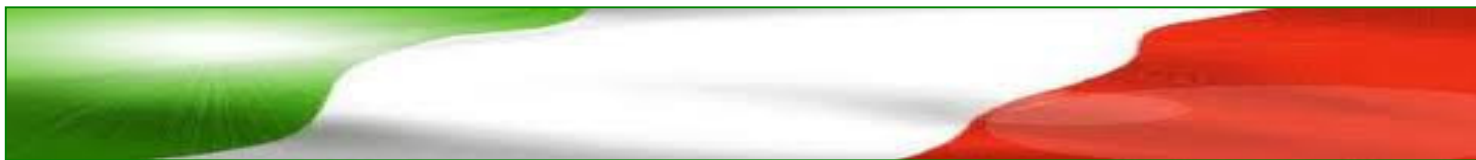
**Predisposizione di un
certificato di analisi dei
rifiuti recante
false indicazioni sulla
natura, composizione e
caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti**

**Utilizzo di un falso
certificato di analisi dei
rifiuti durante
il trasporto effettuato da
enti o imprese**

Art. 483 c.p.

**+ D.Lgs. 231/01: sanzione
pecuniaria da 150 a 250 quote**

Reclusione fino a 2 anni



Grazie per l'attenzione

Avv. Valeria BORTOLOTTI

Università di Modena-ReggioEmilia

valeria.bortolotti@unimore.it